



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Rinnovo contratto di locazione di un locale ubicato nell'atrio biglietteria della Stazione F.S. di Taranto.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA - (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 237 adottata in data 27 settembre 1990 fu deciso di rinnovare il contratto di locazione per la concessione in uso di un locale adibito ad ufficio per il coordinamento del servizio urbano e successivamente per la vendita dei titoli di viaggio, ubicato nell'atrio biglietteria della Stazione F.S. di Taranto;
- atteso che la durata del relativo contratto di locazione fu prevista per il periodo 1° ottobre 1991 - 30 settembre 1996;
- vista la nota prot. n° GED.UBA.C/2902 del 25 novembre 1996 inviata dall'Ufficio Territoriale delle F.S. di Bari con cui invita l'Azienda al rinnovo del contratto di locazione del predetto locale alle condizioni previste nell'allegato schema di convenzione per la durata di anni sei a partire dal 1° ottobre 1996;
- atteso che sussistono per l'AMAT le condizioni di necessità per cui è stato locato l'immobile, al fine di continuare a mantenere un posto di servizio in un punto nevralgico per la propria rete di esercizio;
- visto lo schema di convenzione predisposto dal Compartimento delle F.S. di Bari e ritenuto accettabile;
- ritenuto poter autorizzare il Direttore alla stipula della convenzione per la durata di altri sei anni, salvo eventuale disdetta nei termini previsti per legge;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di autorizzare il Direttore a stipulare il contratto di rinnovo di locazione con la Direzione Compartimentale delle F.S. di Bari alle condizioni previste nella proposta di convenzione che, in copia, viene allegato al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante;
- di porre a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Depositi cauzionali Azienda" la somma di £ 150.000;
- di porre a carico del bilancio di previsione 1996 la somma di £ 440.000 oltre a IVA;
- di porre a carico del bilancio di previsione 1997 e seguenti la somma annuale di £ 1.760.000, oltre a IVA e aggiornamenti ISTAT.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **23 DIC. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 7/gennaio/1997

Prot. n° : Dir/ 23/97

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 dicembre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 -
303 - 304 - 305.-

Distinti saluti.

7.1.1997

p.g. *Francesco Lucibello*



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello

METROPOLIS S.p.A.

Ufficio Territoriale di Bari

C O N T R A T T O

PER LA LOCAZIONE DEL LOCALE SITO NELL'ATRIO
BIGLIETTERIA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI TARANTO
AD USO UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO
URBANO.

T R A

Le Ferrovie dello Stato S.p.A., con sede legale in
Roma P.zza della Croce Rossa n.1 P. IVA n.
01008081000 e Cod. Fisc. n. 01585570581, in nome e
per conto delle quali interviene la Società
METROPOLIS S.p.A. P. IVA/Cod. Fiscale
N.04207001001 in qualità di mandataria per la
gestione del patrimonio immobiliare ferroviario,
giusto protocollo d'intesa F.S./METROPOLIS del
31.05.94, con sede legale in Roma, P.zza Croce
Rossa n. 1, nel prosieguo per brevità denominata
"locatore", rappresentata dal Sig. Ing. Raffaele
Digennaro, Responsabile dell'Ufficio Territoriale
di Bari, giusto Ordine di Servizio n. 19/95 del
Sig. Direttore Generale della Holding F.S. S.p.A.,
nato a Gravina di Puglia il 20.02.1948, domiciliato
per la sua carica in Bari, C.so Italia n. 23,
il quale interviene nel presente atto in

virtù dei poteri conferitigli con l'Ordine di Servizio n. 11/94 del Sig. Amministratore Delegato della Società METROPOLIS,

E

L'AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI PUBBLICI
DI TARANTO Partita I.V.A./Cod. Fisc. -
_____ con sede in Taranto, Via
_____ n. _____, nel prosieguo per brevità
denominata "Conduttore", per la quale intervengono
nel presente atto il Sig. _____,
nato a _____ il _____ ed ivi
residente in Via _____, nella sua
qualità di _____

si conviene e si stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

La F.S. concede in locazione al Conduttore, che accetta, l'unità immobiliare/locativa n. 5111/04 dell'inventario F.S. sita nella stazione ferroviaria di Taranto, della superficie complessiva di circa mq. 8 e distinta al foglio di mappa n.319/B, Comune di Taranto, particella n.1877, il tutto come meglio indicato nella

planimetria che, verificata con esattezza dal Conduttore, viene allegata al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Conduttore dichiara di conoscere lo stato dell'immobile e di ritenere lo stesso idoneo all'uso pattuito e pertanto espressamente esonera le F.S. da ogni responsabilità a riguardo.

ARTICOLO 2

DURATA DELLA LOCAZIONE - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE -

RECESSO DEL CONDUTTORE

La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01.10.96, salvo rinnovo, l'immobile dovrà essere riconsegnato alla F.S. SpA, libero da cose e persone, in buono stato salvo il naturale deperimento conseguente all'uso.

In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla data contrattualmente pattuita il Conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di f. 50.000, aggiornabile in base all'indice I.S.T.A.T.. costo della vita, per ogni giorno di ritardo, oltre il canone di locazione.

Il Conduttore non ha la facoltà di recedere dal presente contratto salvo nella eventualità espressamente prevista nel successivo articolo 16.

ARTICOLO 3

CANONE

Il canone annuo stabilito per la locazione è convenuto in complessive Lit. 1.760.000 (lire unmilionesettecentosessantamila) oltre IVA soggetto a revisione ISTAT annuale, oltre al rimborso spese per oneri accessori e quant'altro a carico del Conduttore in base alla legge, al presente atto, alle consuetudini; tale canone sarà corrisposto in rate anticipate (trimestrali) da corrispondersi con le modalità ed entro la data stabilita dalla F.S..

Le parti convengono che qualunque modifica legislativa relativa all'aggiornamento, intervenuto nel corso dell'esecuzione del presente contratto, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge.

Le parti inoltre si danno reciprocamente atto che l'ammontare del canone ha tenuto conto degli oneri posti a carico del Conduttore nel presente atto relativamente al ripristino in condizioni manutentive ordinarie, all'eventuale cambio di destinazione.

ARTICOLO 4

DESTINAZIONE D'USO - CONDUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'immobile concesso in locazione dovrà essere destinato esclusivamente a svolgere l'attività di Ufficio per il coordinamento del servizio urbano.

Resta inteso che tale destinazione non potrà essere mutata in alcun caso.

Il Conduttore espressamente dichiara, riconosce ed accetta che l'attività sarà esercitata nell'ambito del rischio d'impresa con le limitazioni derivanti dalle leggi, regolamenti e dal presente atto.

E' obbligo del Conduttore munirsi di tutte le autorizzazioni e/o licenze.

All'acquisizione e mantenimento di dette licenze ed autorizzazioni le F.S. restano assolutamente estranee e sollevate da ogni responsabilità a riguardo.

Il locale dell'esercizio viene consegnato nello stato in cui si trova.

Ogni intervento necessario a rendere idoneo il locale all'attività che vi si intende svolgere, dovrà essere autorizzato dalla F.S. S.p.A., che si riserva di impartire a riguardo prescrizioni di ordine tecnico.

In relazione alla destinazione che il Conduttore intende dare all'immobile locato si conviene che qualsiasi attività opera e spesa per l'ottenimento

e il mantenimento delle autorizzazioni amministrative e di prevenzione incendi ed infortuni, prescritte dalla legislazione vigente e futura, sono e saranno per intero a carico del Conduttore; nel caso si rendessero necessarie opere murarie queste dovranno essere di volta in volta autorizzate dalle F.S. con onere per il Conduttore di ottenere le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie ed obbligo di rimuovere le opere alla fine della locazione ripristinando l'immobile come consegnato all'inizio della locazione medesima, senza alcuna indennità.

Il Conduttore riconosce che l'immobile è interno alla stazione ferroviaria e quanto ne deriva in materia di limitazione del diritto all'avviamento commerciale ai sensi dell'art. 35 della legge 392/78.

ARTICOLO 5

MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE

Sono a carico della F.S. S.p.A. solo i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che attengono alle strutture portanti dell'immobile.

In deroga agli artt. 1576 e 1609 codice civile tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie non attinenti le strutture portanti dell'immobile sono

a carico del Conduttore che dovrà provvedervi; del presente patto le parti hanno tenuto conto in sede di determinazione del canone di locazione con il quale le spese per riparazione straordinaria costituiscono tutt'uno inscindibile. In caso di inadempienza, la F.S. S.p.A. diffiderà il Conduttore ad eseguire i lavori entro un termine fissato, trascorso il quale la F.S. S.p.A. medesima provvederà direttamente con addebito dei costi relativi, maggiorati del 10% e con eventuale rivalsa sulle garanzie prestate a qualsiasi titolo. La F.S. S.p.A. non risponde di danni derivanti da difetti di manutenzione straordinaria delle strutture portanti, qualora il Conduttore non abbia segnalato tempestivamente gli interventi manutentivi necessari.

Le F.S. potranno effettuare gli interventi di propria competenza all'interno dell'immobile locato senza corrispondere alcuna indennità al Conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 gg., con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell'art. 1584 c.c.

ARTICOLO 6

OPERE ESEGUITE DAL CONDUTTORE

Il Conduttore, fermo quanto previsto nei precedenti

artt. 4 e 5, non può senza il consenso scritto del locatore eseguire innovazioni migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i solai, non può ingombrare in alcun modo le parti comuni dell'edificio; non può esporre cartelli o insegne.

Alla scadenza del presente atto il Conduttore dovrà rimuovere dall'immobile locato tutte le opere e gli impianti che eventualmente vi avesse aggiunto, purchè la rimozione sia possibile senza nocumento della cosa.

Per eventuali aggiunte non separabili dall'immobile locato resta sin d'ora inteso che le stesse resteranno compenstrate nella proprietà ferroviaria senza che il Conduttore possa pretendere alcunchè a titolo di indennizzi o compensi di sorta.

ARTICOLO 7

ACCESSO ALL'IMMOBILE

Le F.S. si riservano il più ampio diritto di accesso all'immobile oggetto della presente locazione in ogni tempo e senza alcun preavviso ove a insindacabile giudizio della F.S. esigenze comunque connesse alle attività istituzionali della Società F.S. ed alla sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario lo richiedano.

ARTICOLO 8

SERVIZI E FORNITURE ACCESSORIE

Saranno a totali cura e spese del Conduuttore tutti gli oneri relativi alle forniture dei servizi (acqua, corrente elettrica, linee telefoniche, gas e simili) compatibilmente con le esigenze e le precauzioni connesse con l'impianto ferroviario nel quale ha sede l'immobile.

Il Conduuttore intratterrà diretti rapporti con le aziende fornitrici dei servizi fatto salvo la facoltà della F.S. di impartire prescrizioni tecniche a riguardo o se necessario impedire l'allacciamento.

Ove l'allacciamento alle reti pubbliche dei servizi risulti tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso potranno studiarsi modalità di forniture dalle reti F.S. con addebito dei relativi costi e consumi al Conduuttore.

Il Conduuttore si farà carico, altresì, della denuncia presso il competente organo comunale e degli oneri conseguenti ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 9

MODALITA' DEI PAGAMENTI - INTERESSI DI MORA -

SOLVE ET REPETE

I pagamenti del canone e di quant'altro dovuto con il presente contratto dovranno essere effettuati alle scadenze previste a mezzo dell'apposito bollettino di c.c.p. che sarà trasmesso dalla F.S. unitamente alla fattura; comunque, in mancanza, i pagamenti potranno essere effettuati su conto corrente 21077706 intestato alle F.S. S.p.A. Ufficio Amministrazione e Contabilità c/introiti Corso Italia 23 -70123 BARI-.

Il Conduttore riconosce e accetta il diritto della F.S. in caso di ritardato pagamento ad applicare un interesse di mora pari al prime rate ABI maggiorato di 4 punti percentuali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Il pagamento del canone e di quant'altro dovuto in forza del presente contratto non potrà essere sospeso nè ritardato da pretese e/o eccezioni di sorta del Conduttore, qualunque ne fosse il titolo, salvo ad esso il successivo e separato esercizio delle eventuali ragioni.

La prova del pagamento non potrà essere data che mediante esibizione della relativa ricevuta, debitamente quietanzata.

ARTICOLO 10

DIVIETI DI SUBLOCAZIONE, DI CESSIONE DEL CONTRATTO

DI CONCESSIONE IN COMODATO, USO E/O COUSO E DI
MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

E' fatto assoluto divieto al Conduttore di
sublocare, di cedere a qualunque titolo il
contratto, di concedere l'immobile in comodato, uso
e/o couso, totale o parziale, a titolo oneroso o
gratuito.

ARTICOLO 11

CUSTODIA

Il Conduttore è custode dell'immobile locato e
pertanto responsabile dello stesso.

Le F.S. non potranno in alcun modo essere ritenute
responsabili per quanto attiene eventuali
sottrazioni o danneggiamenti di quanto custodito
nell'immobile.

ARTICOLO 12

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E RESPONSABILITA'
PER DANNI - ACCESSO AGLI IMPIANTI FERROVIARI

Il Conduttore è tenuto ad osservare le leggi e i
regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività
che si andrà a svolgere nell'immobile locato nonché
ogni disposizione presente e futura relativa alla
sicurezza o comunque attinente all'attività
consentita dal presente contratto.

Le F.S. resteranno pienamente sollevate da ogni

responsabilità azione o molestia provenienti da terzi, siano essi dipendenti o clienti del Conduttore, per danni comunque derivanti dall'esecuzione del presente contratto e dallo svolgimento dell'attività consentita.

Il Conduttore è direttamente responsabile per i danni causati per via diretta o indiretta alla proprietà ed all'esercizio ferroviario in conseguenza dell'attività svolta nell'immobile locato.

Il Conduttore e il personale dipendente hanno accesso agli spazi di stazione e agli immobili locati con le limitazioni e le prescrizioni contenute in proposito nel D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto - titolo II", e nelle disposizioni comunque impartite dal competente organo dell'azienda ferroviaria.

ARTICOLO 13

ORARIO DI APERTURA

Il Conduttore si obbliga a concordare con le F.S. gli orari di attività dell'esercizio restando sin d'ora che gli stessi terranno in debito conto l'orario di partenza di arrivo dei treni.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Il contratto, oltre che a risolversi normalmente per inadempimento di una delle parti ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, si risolverà di diritto nelle seguenti specifiche ipotesi ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

- a) qualora venga meno anche una sola delle autorizzazioni o licenze tutte indicate nel precedente art. 4;
- b) qualora il Conduttore muti la destinazione d'uso convenuta sempre ai sensi del precedente art. 4;
- c) qualora nei confronti del Conduttore vengano avanzate istanze di fallimento ovvero nel caso di richiesta di procedure concorsuali;
- d) per il mancato pagamento di quanto dovuto al locatore in forza del presente contratto nel fissato termine perentorio e per mancato rispetto delle modalità di pagamento;
- e) in caso di mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 10 e della obbligazione assunta dell'art. 12;
- f) per violazione dell'obbligo di cui al successivo art. 15;
- g) per inosservanza del disposto di cui al

successivo art. 16;

h) per mancata apertura dell'attività commerciale o per protratta sospensione della stessa;

tutto quanto innanzi fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del locatore.

ARTICOLO 15

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del pagamento dei corrispettivi di qualsiasi genere e dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il Conduttore continuerà a mantenere il preesistente deposito cauzionale di f. 300.000 e ad integrazione dello stesso ha costituito ulteriore deposito cauzionale pari a f. 150.000 tramite_____

Le suddette garanzie, oltre a contenere la clausola che esse restano valide fino alla comunicazione di svincolo da parte delle Ferrovie, prevedono espressamente che l'incameramento della cauzione, sia totale che parziale, non risulti condizionato a diffida o procedimento giudiziario ma sia disponibile a semplice richiesta della F.S. S.p.A. fino alla concorrenza della costituita garanzia.

La F.S. S.p.A. darà l'adesione allo svincolo ed

alla restituzione della cauzione al Conduttore al termine della locazione e successivamente alla riconsegna dell'immobile, purchè questo risulti in buono stato locativo e il Conduttore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e comunque solo quando siano stati regolarizzati e liquidati tutti i rapporti tra le Parti derivanti dall'esecuzione del contratto.

In particolare fra l'altro resta stabilito che la F.S. S.p.A. avrà diritto a rivalersi sulla suddetta garanzia cauzionale per ogni credito maturato nella esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo, canoni, forniture accessorie, penalità per mancato rilascio dell'immobile al termine concordato, danni causati al bene locato, spese per servizi comuni di stazione etc).

Il Conduttore riconosce e accetta che la cauzione di cui innanzi potrà essere trattenuta dalla F.S. S.p.A. a titolo di penale nella eventualità prevista dal successivo articolo 16.

ARTICOLO 16

TRASPARENZA PREZZI

Il Conduttore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente

contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- dichiara di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese del comma precedente, ovvero il Conduttore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Conduttore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 17

FORO COMPETENTE

Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente al presente contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bari.

ARTICOLO 18

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE

Il Conduuttore espressamente dichiara di conoscere che le F.S. S.p.A. sono impegnate ad elevare la qualità dei servizi di stazione ed aumentare la comodità dei viaggiatori e che pertanto studieranno e porranno in essere progetti di ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi di stazione che potranno richiedere lo spostamento della attività commerciale di cui al presente atto.

Il Conduuttore riconosce e accetta sin d'ora il diritto della F.S. S.p.A. a chiedere e ottenere in ogni tempo il trasferimento in altra sede dell'esercizio commerciale, senza che il Conduuttore medesimo possa sollevare eccezioni e riserve o pretese risarcitorie di alcun genere.

Nel caso in cui il Conduuttore dovesse ritenere non confacente alle proprie esigenze la nuova sistemazione nell'ambito della stazione potrà liberamente scegliere di recedere dal presente atto.

All'occorrenza pertanto l'attività verrà trasferita dalle F.S., non potendo null'altro pretendere, il Conduttore, se non che il nuovo locale sia idoneo all'attività commerciale e non sia di superficie inferiore all'attuale. Con l'intesa che ove il nuovo locale risulti di superficie maggiore, il canone verrà rivisto in misura proporzionale.

Il Conduttore inoltre espressamente accetta che l'eventuale inadempienza a detta clausola costituisce motivi di risoluzione con incameramento del deposito cauzionale a titolo di penale irriducibile dal Magistrato oltre il risarcimento per danni.

ARTICOLO 19

SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Le spese del presente contratto ed eventuali proroghe nonchè la tassa di bollo, sono a carico del Conduttore.

Il presente contratto che prevede operazioni tutte soggette all'imposta sul valore aggiunto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, secondo quanto disposto dall'art.5 comma II del D.P.R. 131/86 e dalla parte II^a della Tariffa allegata allo stesso.

Il presente atto viene redatto in 2 (due)

originali, di cui uno per ciascuna delle parti
contraenti.

L. C. S.

Bari, li

Per METROPOLIS S.p.A. _____

Per la DITTA _____

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. il
Conduttore dichiara di aver preso visione e di
accettare specificatamente le clausole contenute
nei seguenti articoli:

- ARTICOLO 1 (stato dell'immobile) - ARTICOLO 2
(penale per ritardata consegna) - ARTICOLO 4
(divieto di modifica della destinazione d'uso -
ottenimento e mantenimento autorizzazioni e licenze
- carattere di complementarietà dell'immobile
rispetto alla stazione ferroviaria) - ARTICOLO 5
(manutenzione straordinaria - esclusione di
responsabilità per limitazioni nel godimento
dell'immobile) - ARTICOLO 6 (divieto di migliorie
ed addizioni senza consenso - acquisizione gratuita
dei miglioramenti) - ARTICOLO 7 (accesso
all'immobile) - ARTICOLO 9 (interessi di mora -
solve et repete) - ARTICOLO 10 (divieto di
sublocazione) - ARTICOLO 12 (osservanza di leggi e

responsabilità per danni) - ARTICOLO 14 (clausola
risolutiva espressa) - ARTICOLO 16 (trasparenza
prezzi) - ARTICOLO 17 (foro competente) - ARTICOLO
18 (programma di riqualificazione della stazione -
mandato alle F.S. per la redazione di un
regolamento d'uso degli spazi di stazione) -
ARTICOLO 19 (accollo spese di bollo e
stipulazione).

Per la DITTA _____

La presente copia, composta
da _____ fogli, è conforme
all'originale archiviato presso
questo ufficio il _____
Tavolo _____
IL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(GIANLUIGI SEMERARIO)

La presente copia, composta
da n. 20 fasciate, è conforme
all'originale esistente presso
questo ufficio.
Taranto, il 23 DIC. 1996

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Raffaele ~~SEMERARO~~)